

## Il partito dell'embrione e i rischi per i diritti soggettivi

di LORENZO D'AVACK

**I**N ITALIA il problema dello status giuridico del concepito già era stato evidenziato nella proposta di legge d'iniziativa popolare presentata alla Camera dei deputati il 20 luglio 1995 al fine di modificare l'art. 1 del nostro codice civile. Questa proposta, che fu vista come l'atto di nascita del c.d. *Partito dell'embrione*, voleva riconoscere la capacità giuridica di ogni essere umano fin dal momento del concepimento.

Opportunamente caduta nel dimenticatoio politico, è stata ora riesumata dal Pdl con un ddl a firma dei senatori Maurizio Gasparri, Gaetano Quagliariello e Laura Bianconi. Ciò che ora si vorrebbe ottenere sul piano giuridico è analogo: il riconoscimento di quell'orientamento, prevalentemente cattolico, che riconosce una personalità all'embrione dal momento del concepimento e pertanto rivendica l'uguaglianza tra questo e la persona nata, considerandolo soggetto di diritto. Tuttavia, nel momento che si pensa di intervenire in settori eticamente e giuridicamente tanto delicati, è necessario tenere conto delle ricadute che le nuove scelte determinano nel presente contesto sociale e giuridico.

Il nostro sistema giuridico, e così quelli continentali, non muovono da un concetto formale astratto di perso-

na, conducibile a quello di soggetto di diritto, e subordinano la capacità giuridica alla nascita. Pertanto, non si accoglie la teoria dell'*anticipazione* della personalità né quella *fictione* che considera il concepito come già nato, ma si privilegia al contrario il principio della subordinazione alla condizione sospensiva dell'evento della nascita. Tant'è che la protezione dell'embrione, anche quando prevista da normative specifiche, non è paragonabile sia sotto l'aspetto penalistico che civilistico alla tutela riservata alla persona umana. Nessuna legislazione considera l'utilizzo dell'embrione e la sua eventuale dispersione come assimilabili ad un omicidio.

Certamente, poi, la soluzione legislativa della L. 194 sull'aborto fu basata sul presupposto che l'embrione non fosse identificabile come persona titolare di diritti assoluti. La Corte Costituzionale nella sentenza 18 febbraio 1975, n. 27, che aprì la strada a detta legge, si preoccupò di evidenziare che non vi è equivalenza fra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute di chi è già *persona*, come la madre, e la salvaguardia del concepito che *persona ancora deve diventare*. Una tutela dunque per la donna che verrebbe meno qualora si riconoscessero diritti soggettivi al concepito e conseguenziali doveri giuridici inderogabili. Non è difficile rendersi conto che allo status

di persona dell'embrione non può che conseguire un divieto assoluto all'interruzione volontaria della gravidanza, anche in caso di valide ragioni mediche avanzate dalla madre.

Ma la modifica dell'art.1 c.c. nel senso voluto dai proponenti il ddl avrebbe ulteriori effetti legali sull'autodeterminazione del diritto della donna sul proprio corpo. Si potrebbe infatti ritenere necessario un controllo sullo stile di vita di una donna gravida, l'obbligo che quest'ultima si adegui a standard di vita determinati da terzi (si pensi allora al giudice chiamato a decidere su aspetti privatissimi della vita). La conseguenza è che non sarebbe minacciata solo l'autodeterminazione della donna, ma il principio stesso della libertà procreativa.

Si potrebbero configurare illeciti civili e penali associati ad un comportamento non sufficientemente adeguato della madre nel portare avanti la gestazione. Le c.d. azioni di *wrongful births* (nascita sbagliata) e di *wrongful life* (vita sbagliata), ben note nel Nord America ma anche sul Continente, potrebbero diventare gli strumenti per nuovi conflitti che spogliano peraltro le donne fertili dei propri diritti. Sarà allora opportuno ricordare ai proponenti del ddl che la costruzione di un nuovo diritto non significa fare tabula rasa di principi che già da tempo hanno trovato un consenso sociale che non può essere dimenticato per dare spazio ad etiche solo in parte condivise.